

«L'essere e tempo» della tutela ambientale: l'interesse per le future generazioni nel novellato articolo 9 della Costituzione

di *Emilio Brogna*

1. Introduzione. - 2. Possibili riferimenti all'equità intergenerazionale nel tessuto costituzionale. - 3. Prime riflessioni sull'interesse per le future generazioni nella nuova trama costituzionale. - 4. Come tutelare l'interesse per le future generazioni? Spunti, riflessioni e attività della giurisprudenza nazionale e comparata.

1. - Introduzione. La legge costituzionale n. 1/2022 ha portato alla modifica, in senso ambientale, degli artt. 9 e 41 della Costituzione.

Una delle più suggestive ed interessanti novità introdotte dalla riforma costituzionale, è il riferimento alla dimensione intergenerazionale, inserita in un inciso immediatamente successivo alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi: «anche nell'interesse delle future generazioni».

La disposizione apre ad una moltitudine di riflessioni sostanziali, di metodo e comparative, che contribuiscono a definirne la portata e ad alimentarne la rilevanza, ora e nel tempo.

Al fine di comprendere cosa rappresenta la consacrazione di questo riferimento nel novero dei principi fondamentali e la sua portata innovativa è necessario, preliminarmente, chiarire due concetti.

Il primo è la definizione della funzione sociale rappresentata dal diritto all'interno del nostro ordinamento, che può essere meglio definita riprendendo le parole di uno storico giurista italiano, il quale ha osservato come «L'istituzione da cui derivano le norme giuridiche conferisce a queste ultime una effettiva e obiettiva persistenza oltre il momento in cui in esse si concreta la volontà che le pone. È proprio questa persistenza che rivela la funzione e, quindi, l'essenza del diritto»¹.

In sintesi, il diritto ha la capacità di conferire al contenuto attuale di una norma la sua persistenza oltre il momento, superando lo stato attuale in cui è stata posta e ripercuotendosi sul modo in cui vengono intesi i valori morali, sociali e culturali dell'umanità².

Il secondo concetto invece risiede nella presa di coscienza che «ciascuno di noi è il risultato di un'ininterrotta sequenza di viventi, che sta a significare che noi umani non abbiamo un'identità immutabile ma, inseriti nella catena delle generazioni, dipendiamo da ciò che siamo divenuti sul piano storico e culturale»³.

2. - Possibili riferimenti all'equità intergenerazionale nel tessuto costituzionale. Fatta questa doverosa premessa, possiamo passare all'analisi della disposizione concernente l'interesse delle future generazioni la quale, seppur qualificata come una delle maggiori novità introdotte nel tessuto costituzionale, trova echi e rimandi in altre disposizioni già presenti in quest'ultimo.

È stato infatti osservato da autorevole dottrina⁴ che altri principi fondamentali della Costituzione possono essere interpretati seguendo la logica della questione intergenerazionale, ad esempio l'art. 1 Cost., nel quale la nozione di «popolo» può ricomprendere anche quella delle generazioni future sulla scorta del

¹ S. ROMANO, *Diritto (funzione del)*, in ID., *Frammenti di un dizionario giuridico*, Milano, 1983, 85.

² F. CIARAMELLI - F.G. MENGA, *Responsabilità verso le generazioni future, una sfida al diritto, all'etica e alla politica*, Napoli, 2017, 15-21.

³ R. ROBEI, *Generazioni: età della vita, età delle cose*, Bari, 2014.

⁴ L. BARTOLUCCI, *Le generazioni future (con la tutela dell'ambiente) entrano «espressamente» in Costituzione*, in *Quaderni costituzionali*, 2022, 2, 25-29.

fatto che l'esercizio dei poteri sovrani non dovrebbe tenere in considerazione solo ed unicamente le esigenze legate al presente, poiché non guardando anche ai bisogni delle generazioni future, verrebbe meno la stessa essenza di «popolo», che proprio per la sua pienezza e complessità sarebbe legittimo titolare della sovranità⁵.

Inoltre, anche gli artt. 11 e 117 sono funzionali in tal senso, poiché aprendo l'ordinamento italiano al panorama internazionale e comunitario fanno sì che la nostra Costituzione recepisca gli approdi raggiunti in tali settori; in tal senso peculiare è il preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la quale sancisce che il godimento dei diritti in essa presenti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future⁶.

Continuando sul punto, anche gli artt. 81 e 97 della Costituzione, rispettivamente riguardanti il principio del pareggio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico, contengono implicitamente riferimenti all'equità intergenerazionale, imponendo obblighi di razionalizzazione delle decisioni politiche e dell'utilizzo delle risorse, soprattutto finanziarie, a tutela del futuro.

Tuttavia, è l'art. 2 Cost. a ricoprire, anche in questo caso, un particolare ruolo poiché, attraverso il riferimento alla solidarietà, ben riesce a recepire le nuove istanze portatrici della riforma. Peculiare pare l'osservazione posta in dottrina sulla nozione di solidarietà la quale, spezzando i legami con il contingente, seppur «immersa nel presente, non è immemore del passato e impone di contemplare il futuro»⁷, costituendo un principio capace di creare nuovi legami sociali.

Secondo tale pensiero dottrinario, le tematiche ambientali sono uno dei settori che maggiormente si presta a riflessioni concernenti la dimensione temporale della solidarietà poiché, se considerati nella prospettiva del giuridicamente rilevante, quest'ultima non può non considerare il rapporto tra le generazioni presenti e le generazioni future⁸.

L'ambiente, dunque, rappresenta l'ambito privilegiato dove si spezzano i confini della solidarietà, andando oltre la dimensione spaziale poiché soprattutto nella tutela ambientale trova riferimento l'esigenza di una solidarietà tra individui, anche in una logica temporale.

Pertanto, a parere di parte della dottrina, la riforma, pur non avendo menzionato espressamente il concetto di sviluppo sostenibile, ha introdotto una disposizione che ne intercetta le istanze, con un innegabile collegamento ai doveri di solidarietà dell'art. 2 Cost., fornendo nuove coordinate di azione sia al legislatore che alla giurisprudenza costituzionale.

Quest'ultima, in particolare, avrà il compito di verificare la corretta interpretazione delle varie normative alla luce delle nuove istanze intergenerazionali, ergendosi a custode dei posteri, i quali devono essere strettamente tenuti in considerazione nel bilanciamento tra la moltitudine di interessi⁹.

3. - Prime riflessioni sull'interesse per le future generazioni nella nuova trama costituzionale. Il riferimento alle future generazioni viene inteso in dottrina come un grande momento¹⁰ per l'ordinamento costituzionale italiano, per tutta una serie di motivi: innanzitutto, porta un arricchimento nel bilanciamento e questo perché l'antropocentrismo ora presente nella Costituzione viene declinato in ragione della tutela degli interessi ambientali, rendendo la disposizione in oggetto protesa da un lato alla tutela della natura in sé per sé e dall'altro cedevole nel momento in cui si scontra con preminenti interessi umani. La garanzia di un equilibrio tra la sfera umana e quella naturale diviene ora più complesso, poiché non bisogna aver riguardo

⁵ D. PORENA, *Il principio della sostenibilità. Controllo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2017, 163 ss.

⁶ Altri richiami possono essere l'art. 3 TUE, che stabilisce che l'Unione «combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore», oppure la copiosa normativa in merito allo sviluppo sostenibile.

⁷ S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Bari, 2014, 3-4.

⁸ S. RODOTÀ, *op. cit.*, 51 e 113.

⁹ P. LOMBARDI, *Ambiente e generazioni future: la dimensione temporale della solidarietà*, in *Federalismi*, 2023, 1, 91-94.

¹⁰ R. BIFULCO, *Primesime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in *Federalismi*, 2022, 11. 7-8.

solo alle attuali esigenze dell'uomo, che si stratificano nel tempo e riguardano chi ancora non è venuto in esistenza, fattore da interiorizzare e che dovrà trovare progressiva applicazione.

Il secondo motivo riguarda una sorta di recupero della sostenibilità, poiché il riferimento alle generazioni venturose inevitabilmente recupera e ricomprende tutta la normativa sullo sviluppo sostenibile che è stata oggetto di numerose normative internazionali ed europee.

Il terzo ed ultimo motivo che fa acquistare grandezza alla disposizione è l'allineamento con il costituzionalismo contemporaneo, che ha fissato l'obiettivo di guardare al futuro non solo attraverso una dimensione di libertà che contraddistingue le precedenti correnti, ma con un senso di responsabilità nei confronti della generazione che crea il nuovo ordine.

Ovviamente, la disposizione non è stata esente da critiche, soprattutto in relazione alla problematica di garantire dei diritti in capo a dei soggetti ancora non esistenti e quale tipologia di tutela dovrebbe richiedere tale prerogativa.

Per spiegare meglio le perplessità avanzate, ci si può riferire al noto «paradosso di Parfit»¹¹, che si sostanzia nell'assunto per cui l'esistenza di un dato individuo dipende dalle scelte che vengono prese dai soggetti che lo hanno preceduto, le quali potrebbero avere conseguenze di non poco conto sull'identità del soggetto futuro, se non anche determinare la sua non esistenza.

Anche in dottrina è stato osservato come risulta estremamente difficile individuare le giuste scelte che potrebbero garantire l'interesse delle future generazioni, poiché l'avvenire si posa su una serie di variabili indeterminate in ordine all'allocatione delle risorse, all'orientamento delle future società e su quali bisogni e diritti dovrà insistere il legislatore, soprattutto se si considera che i modelli di sviluppo, seppur orientati alla sostenibilità, non sono infallibili e potrebbero non raggiungere il risultato sperato¹².

Da qui partono poi tutta una serie di interrogativi: e se le generazioni future non avessero interesse nei riguardi dei diritti che oggi riteniamo fondamentali? Se avessero un diverso concetto di benessere, di vita o di libertà? A quali bisogni quindi è necessario mirare?

Secondo autorevole dottrina¹³, per rispondere a tali dubbi, bisogna guardare al costituzionalismo moderno e alla portata dei diritti fondamentali, poiché a questi non può negarsi, oltre ai caratteri dell'inviolabilità e dell'universalità, anche quello della intergenerazionalità¹⁴.

Infatti, tra le peculiarità riconosciute a questi, vi rientra anche l'attitudine a non valere solo per alcuni soggetti, a non poter essere fruiti solo «in parte» e non appartenere solo all'attuale generazione dei viventi¹⁵.

Tali sono ad esempio la vita o la libertà, che prima di essere qualificati come diritti, sono *in primis* condizioni dell'essere umano, che si sottraggono agli inesorabili cambiamenti che porta il tempo.

Pertanto, la proiezione intergenerazionale che hanno i principi fondamentali sembra utile a risolvere i dubbi avanzati con riferimento all'identità da dover dare alle generazioni venturose, poiché legata ad una nozione astratta di uomo, estrapolata dal contesto temporale nel cui esso esplica la sua personalità. Il

¹¹ D. PARFIT, *Reasons and Persons*, Oxford, 1984, pp. 425-443.

¹² M. LUCIANI, *Generazioni future, spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in R. BIFULCO - A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro, teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, 436.

¹³ D. PORENA, «Anche nell'interesse delle generazioni future». Il problema dei rapporti intergenerazionali all'indomani della revisione dell'art. 9 della Costituzione, in *Federalismi*, 2022, 15, 136-139.

¹⁴ «La questione diviene invece semplicemente se esseri umani, non diversamente da noi, abbiano diritto alle elementari condizioni di sopravvivenza e dignità, le stesse che sembrano duramente compromesse dalle nostre più voluttuarie scelte. Se tali diritti si diano, se individui futuri abbiano o no diritti connessi alla loro essenziale umanità su questo pianeta, se siano inviolabili, e se noi siamo in grado di violare i diritti umani di individui futuri, questa è dunque la questione; oppure se, al contrario, possiamo solo ipotizzare alcuni più o meno generali doveri dei viventi». Cfr. G. PALOMBELLA, *Ragioni di giustizia, diritti e generazioni future*, in R. BIFULCO - A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro, teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, cit., 13.

¹⁵ A. SPADARO, *L'amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali tra ragionevolezza e globalizzazione*, in R. BIFULCO - A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro, teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, cit., 94.

corretto significato da attribuire al disposto costituzionale è quello che le generazioni attuali devono garantire ai posteri non la parità dei diritti, ma *chances* di vita non inferiori a quelle godute dalla precedente, riservando a quelli che verranno la facoltà decidere in che modo godere di ciò che è stato lasciato dai predecessori¹⁶.

Sul punto, anche a parere di altra parte della dottrina¹⁷, l'interrogativo circa la non-identità delle future generazioni rappresenta un falso problema, poiché la norma in sé non racchiude una regola, ma bensì un principio che, come tale, impone un obbligo in capo alle Istituzioni tutte di intervenire e di normare il contesto sociale in un'ottica proiettata al futuro, avendo cura di preservare il genere umano attraverso la protezione dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.

A dare rilievo a questo ultimo passaggio, vi è anche un dato lessicale, rappresentato dalla scelta di qualificare come costituzionalmente rilevante proprio «l'interesse» delle generazioni future, andando oltre la classica ripartizione dogmatica di diritti e doveri ed approdando ad una riforma che mette strettamente in correlazione i doveri di protezione ambientale con quelli di solidarietà intergenerazionale, in una visione «antropocentrica sostenibile»¹⁸.

Tale interesse viene a configurarsi come un interesse pubblico oggettivo che si colloca nel tempo e si realizza nella pretesa delle generazioni future al mantenimento di condizioni favorevoli alla fruizione dei diritti inviolabili dell'uomo, alla cui garanzia devono necessariamente partecipare i pubblici poteri attraverso l'adempimento dei doveri di solidarietà sociale, economica e politica¹⁹.

La logica da cui si deve partire non è quella funzionalistica, ma difensivo-limitativa, proprio perché il decisore storico ha di certo un dovere nei confronti delle generazioni future, ma la tutela di queste ultime non deve essere il principale obiettivo del legislatore, il quale dovrà invece tenerlo in debita considerazione nel momento in cui si appresta a curare e a soddisfare bisogni ed interessi delle generazioni attuali²⁰.

Tale ultima affermazione è il significato della congiunzione «anche» precedente alla nozione di interesse, la quale richiama la contrapposizione fra l'interesse delle generazioni attuali alla fruizione delle risorse presenti e quello delle generazioni venturose a poter godere di un ambiente in condizioni non dissimili da quelle che le hanno precedute, cosicché le azioni poste a tutela dell'ambiente «oggi e per l'oggi dovrà necessariamente considerare le potenziali implicazioni sul domani»²¹.

4. - Come tutelare l'interesse per le future generazioni? Spunti, riflessioni e attività della giurisprudenza nazionale e comparata. La domanda che attualmente potremmo porci è se sia possibile ora profilarsi una sorta di tutela giurisdizionale delle generazioni future, tema complicato e ricco di criticità.

Ci si è chiesti se la tutelabilità degli interessi di queste potrebbe essere affidata solo ed esclusivamente al giudice costituzionale oppure se la lesione dei medesimi interessi possa essere oggetto di giudizio anche dinanzi ai Tribunali ordinari.

Il quesito non è di poco conto, poiché concedere o meno tale tutela riflette la stessa concezione del «peso» che ricopre tale interesse, e dunque se possa essere considerato come prioritario o meramente ancillare o servente.

Ipotesi in tal senso sono state avanzate da parte della dottrina, dalla quale pervengono diverse soluzioni.

¹⁶ D. PORENA, *op. cit.*, 140-141.

¹⁷ M. CECCHETTI, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Federalismi*, 2022, 1, 144-146.

¹⁸ G. D'ARCONZO, *La tutela dei beni ambientali nella prospettiva intergenerazionale: il rilievo costituzionale dello sviluppo sostenibile alla luce della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in P. PANTALONE (a cura di), *Atti del convegno dell'Università degli studi di Milano*, in *Il diritto dell'economia*, 2021, 175.

¹⁹ Peculiare è il riferimento alle considerazioni di E. BROWN WEISS, *Climate Change, Intergenerational Equity, and International Law*, in *Verm. Jour. Env. Law*, 2008, 622 ss., il quale osserva come il principio di equità intergenerazionale può essere inteso sia come «conservazione delle opzioni», che si sostanzia nel mantenimento delle condizioni naturali e culturali delle risorse base, sia come «conservazione della qualità», e cioè mantenimento delle condizioni in cui il pianeta è stato trovato, sia infine come «conservazione all'accesso», definito come equo accesso all'uso e ai vantaggi lasciati in eredità.

²⁰ C. D'ORAZI, *Le generazioni future e il loro interesse: oggetti sconosciuti di rilevo costituzionale*, in *BioLaw Journal*, 2022, 2, 108-110.

²¹ Y. GUERRA - R. MAZZA, *La proposta di modifica degli articoli 9 e 41 Cost: una prima lettura*, in *Forum quad. cost.*, 2021, 4, 126.

Secondo alcuni non ci si dovrebbe interrogare su chi abbia la pretesa ad agire in giudizio su tali posizioni, quanto piuttosto creare un meccanismo attualmente di dubbia praticabilità, che imponga al giudice di verificare l'osservanza del precetto costituzionale senza dilungarsi sulla titolarità di chi richieda la tutela in tal sede²².

Altri in passato hanno offerto differenti soluzioni, come ad esempio, la creazione di un *Ombudsman*²³ (difensore civico) che possa garantire la tutela delle future generazioni assumendosi la responsabilità di garantire il rispetto di tale interesse, pronunciandosi sui reclami proposti dai singoli cittadini o allertando la comunità in caso di pericoli per la conservazione dell'eredità naturale del pianeta²⁴.

Quest'ultimo dovrà vigilare sulla corretta osservanza, da parte delle istituzioni, dei cittadini e delle imprese, delle specifiche norme poste a salvaguardia dell'ambiente, contenute nelle leggi o nei Trattati, intervenendo nei procedimenti amministrativi o nei processi giurisdizionali.

Sono state proposte altre soluzioni, come la creazione di un sistema di monitoraggio sullo *status* dei beni ambientali e culturali attraverso la creazione di un *network* globale, al fine di monitorare la qualità dell'ambiente sul pianeta. Se da tale monitoraggio dovessero riscontrarsi dei deterioramenti degli elementi naturali in un dato settore o territorio, si dovrà agire obbligatoriamente con misure di ripristino²⁵.

Al di là di tali contributi che, pur essendo pertinenti e lungimiranti, non hanno ancora o non avranno mai applicazione all'interno dell'ordinamento italiano, il *focus* deve essere spostato sulla realtà fattuale, che registra in questo campo un forte dialogo tra i due decisori per eccellenza, il legislatore e la Corte costituzionale.

Da tempo, questi organi hanno inserito all'interno del loro vocabolario riferimenti all'equità intergenerazionale, alimentando così la creazione di nuove tendenze. Da un lato, la giurisprudenza costituzionale ha offerto copertura a decisioni prese dal legislatore che si riferivano alla tutela delle generazioni future²⁶, ma dall'altro, la stessa Corte ha tacciato di illegittimità alcune normative contrastanti con tale principio.

Le pronunce concordi riguardavano maggiormente normative poste a tutela dell'ambiente, mentre, la maggior parte delle criticità e illegittimità si sono riscontrate in riferimento ai rapporti economici, poiché proprio le decisioni legate alla spesa rappresentano uno dei parametri per verificare il rispetto del principio di equità intergenerazionale.

In tale ambito si riscontra una sorta di miopia del legislatore, che non sempre riesce ad adottare normative che non arrechino eccessivi danni alle generazioni future generando, attraverso il ricorso a misure finanziarie eccessive, un aumento del debito pubblico ed un disavanzo nelle casse dello Stato, tali da ridurre le

²² F. FRACCHIA, *I doveri intergenerazionali: la prospettiva dell'amministrativista e l'esigenza di una teoria generale dei doveri intergenerazionali*, in P. PANTALONE, *op. cit.*, 67.

²³ E. BROWN WEISS, *The Planetary Trust: Conservation and Intergenerational Equity*, in *Ecology Law Quarterly*, vol. 11, n. 4, 1984, 495-581, disponibile su www.jstor.org.

²⁴ Tale difensore civico opera in molti ordinamenti come gli Stati Uniti d'America, il Canada e la Svezia, ed è deputato non solo alla tutela degli interessi ambientali, ma anche nel settore della tutela dei consumatori, delle comunicazioni e dei bambini.

²⁵ E. BROWN WEISS, *op. ult. cit.*, 577-578.

²⁶ La Corte costituzionale ha dedotto forme di tutela delle future generazioni attraverso il principio dello sviluppo sostenibile, ad esempio, con riguardo alla legge in materia di protezione della flora e della fauna (legge n. 968/1977). La Consulta ha ritenuto che la normativa introdotta rappresenti il riconoscimento del valore estetico, economico, culturale e scientifico del patrimonio naturale, che deve essere preservato e trasmesso alle generazioni future (Corte cost. 27 ottobre 1988, n. 1002, in *Giur. agr. it.*, 1990, 151). Identico discorso si è fatto anche in materia di risorse idriche, dove la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che la legge n. 36/1994 contenesse misure idonee a salvaguardare uno dei valori fondamentali dell'uomo e delle generazioni future (Corte cost. 27 dicembre 1996, n. 419, in *Giur. cost.*, 1996, 3743). Più di recente, e sempre con riferimento ai corpi idrici, la Corte costituzionale ha ritenuto legittime le norme riguardanti i tariffari del ciclo idrico, qualificando la disposizione introdotta dalla Giunta della Regione Sicilia come idonea al perseguimento delle finalità di tutela ambientale, salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale (Corte cost. 4 maggio 2017, n. 93, *in*, 3, 961). Cfr. G. PALOMBINO, *La tutela delle generazioni future nel dialogo fra legislatore e Corte costituzionale*, in *Federalismi*, 2020, 24, 261-262.

chances offerte ai posteri²⁷.

Riassumendo in ordine al dialogo tra legislatore e Corte costituzionale, se al primo si deve il pregio di aver normato «anche» con riguardo alle future generazioni, è la seconda che ha da sempre, nei propri giudizi, avuto la premura di curare gli interessi di coloro che saranno, un domani, gli abitanti del pianeta. A proposito di giurisprudenza non si può non far menzione del recente e già famoso «caso Neubauer»²⁸, che ha visto la Corte costituzionale tedesca (*Bundesverfassungsgericht*) pronunciarsi sull'applicabilità dell'art. 20a della Costituzione che, in maniera non dissimile dal novellato art. 9 della Costituzione italiana, stabilisce il dovere del legislatore di tutelare i fondamenti naturali della vita e degli animali anche nell'interesse delle future generazioni. La pronuncia precisamente riguarda la legittimità di alcune norme della legge federale tedesca sul cambiamento climatico (*Bundes-Klimaschutzgesetz*) concernenti gli obiettivi di riduzione dell'emissioni in atmosfera sino al 2050, nelle quali si stabiliva una diminuzione di produzioni di CO₂ del 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli registrati nel 1990, dividendo le quote di emissione per settori e non disciplinando i meccanismi di emissione successivi a questa data. Tale normativa veniva considerata illegittima dalla Corte di Karlsruhe non tanto poiché contrastante con il diritto alla vita o alla proprietà e con l'obbligo di tutelare l'ambiente come invocato dai ricorrenti, ma poiché il rispetto della norma andrebbe ad esaurire entro il 2030 il «budget climatico» a disposizione, trasferendo alle generazioni del periodo 2030-2050 un iniquo peso e rendendo più difficoltoso per questi raggiungere il patto di neutralità climatica.

Il risultato della pronuncia è stato estremamente favorevole, poiché l'indebita ingerenza creata dal legislatore sulle generazioni future è stata subito mitigata attraverso una riforma della normativa che cambiasse i parametri delle emissioni di CO₂. Per tali motivi, la pronuncia viene considerata la «svolta verde» dell'ordinamento tedesco, capace di rappresentare un precedente di non poco conto nella storia della tutela dell'ambiente e delle generazioni future²⁹.

Ovviamente, con riferimento all'Italia, questa situazione non può essere la medesima, poiché ai singoli cittadini non è permesso di adire direttamente la Corte costituzionale; tuttavia, si auspica che presto, alla luce della novella costituzionale, la giurisprudenza dia sostanza agli interessi dei posteri.

²⁷ Profili innovativi presenta la pronuncia della Corte costituzionale 14 febbraio 2019, n. 18, in *Foro it.*, 2020, 1, I, 75, relativa alla legittimità costituzionale degli artt. 81 e 97 della Costituzione. Senza dilungarci sulle questioni di fatto, dai considerato in diritto emerge *in primis* la nuova qualificazione data dalla Consulta alle future generazioni, non più considerate in maniera «aggiuntiva» alle altre questioni giuridicamente rilevanti, ma come vero e proprio principio, capace di assumere uno spazio autonomo e slegato dalla concezione di mero «riflesso» dei danni prodotti alle generazioni presenti. Altro profilo importante è quello della rappresentatività, inteso non solo nella dimensione presente, ma anche in quella futura, valorizzando l'attività dei decisori pubblici, la quale non si esaurisce nel contingente, ma si proietta verso il futuro. Cfr. G. PALOMBINO, *op. cit.*, 270-272.

²⁸ F. CITTADINO, *Il caso Neubauer e la recente riforma dell'art. 9 Cost.*, in www.lacostituzione.info.it.

²⁹ Un altro interessante caso è quello che prende il nome di *Duarte Agostinho*, nel quale sei giovani ragazzi avevano presentato nel 2020 ricorso nei confronti di trentatré Stati, compresa l'Italia. I giovani asserivano, all'interno del ricorso, che il cambiamento climatico, gli incendi e le calamità naturali che si sono verificati in Portogallo avevano portato un diretto rischio per la loro salute non solo per i disturbi fisici patiti, ma anche per una sorta di ansia provocata dalla prospettiva di dover trascorrere la loro vita in un ambiente sempre più torrido. I ricorrenti osservavano come erano stati violati gli articoli 2 relativo al diritto alla vita, 8 al rispetto della vita privata e 14 relativo al divieto di discriminazione, della CEDU. Cfr. P. LOMBARDI, *Ambiente e generazioni future: la dimensione temporale della solidarietà*, in *Federalismi*, 2023, 1, 97-98.